



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Natura a Supporto della VITA

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<NATURA A SUPPORTO DELLA VITA>>, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Angelo Riello 1 bis nel comune di Padova (PD) - Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune e deliberato dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte alla prevenzione del disagio psichico e sociale, alla promozione del benessere individuale e collettivo e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

In particolare l'Associazione si propone di attivare iniziative e progetti di prevenzione, sensibilizzazione, solidarietà ed assistenza (residenziale e non), informazione e ricerca rivolti:

- 
- al disagio emotivo e psicologico (ansia o depressione) delle mamme in gravidanza, mamme nel Post Partum e dei loro compagni (i futuri o neo papà);
 - al sostegno delle loro famiglie (anche dei figli) e di quelle d'origine (nonni e nonne).

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi obiettivi attivando opportuni e qualificati interventi di ascolto empatico e professionali (in caso anche remunerati) attraverso lo svolgimento delle seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 
1. Formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto elettronici e fisici per persone sofferenti ed i loro familiari;
 2. Creazione di un servizio domiciliare per le/i pazienti non in grado di muoversi;
 3. Attivazione di un servizio di risposta telefonica per raggiungere lo scopo esplicitato nelle finalità sopraelencate;
 4. Attivazione di un servizio elettronico (Social Network) per raggiungere lo scopo esplicitato nei punti precedenti;
 5. Servizio di informazione ai pazienti, le famiglie, e più in generale l'opinione pubblica, sui disturbi della Salute Mentale in Gravidanza e nel Post Partum di mamme e papà con pubblicazioni ed organizzazione di eventi di sensibilizzazione;
 6. Indirizzamento verso strutture specialistiche idonee delle persone affette da disturbi della Salute Mentale quali Mamme in Gravidanza e nel Post Partum, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie.
 7. Organizzazione di corsi ed incontri a carattere scientifico e didattico per:
 - a. volontari, anche di altre associazioni, per dare loro una preparazione specifica;
 - b. per i pazienti e i loro familiari;
 - c. per gli operatori della salute mentale e del sostegno alla maternità (come ostetriche, ginecologi, pediatri, teratologi, neonatologi, genetisti ecc.);
 - d. per tesisti e laureandi che vogliano approfondire i temi di cui si occupa l'associazione;
 8. Organizzazione e/o partecipazione ad iniziative o manifestazioni aventi lo scopo di attivare progetti, coerenti con le finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altre strutture;
 9. Contribuzione con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private ed

enti del terzo settore, per assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della Salute Mentale in Gravidanza e nel Post Partum;

10. Creazione di un registro elettronico nazionale dei professionisti esperti in depressione perinatale quali ostetriche, ginecologi, pediatri, teratologi, neonatologi, genetisti ecc;
11. Creazione di un sistema elettronico di monitoraggio (anche a mezzo di chat) e assistenza alle mamme nel periodo perinatale ai fini di ricerca e sviluppo di dispositivi biomedicali per la prevenzione, diagnosi e trattamento della salute psicologica della mamma e del papà, e per comprendere il problema a livello epidemiologico;
12. Creazione di libri e/o pubblicazioni e/o video per accrescere la consapevolezza sulla depressione perinatale e sui temi della genitorialità;
13. Partecipazione alla ricerca scientifica sulle tematiche di interesse;
14. Organizzazione convegni, eventi, corsi di aggiornamento (anche ECM), seminari e conferenze, anche attraverso le piattaforme informatiche;
15. Predisposizione di centri di documentazione a servizio dei soci, promozione della circolazione delle informazioni attraverso strumenti editoriali e informatici;
16. Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, di ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
17. Acquisto o presa in affitto locali per la sede e per lo sviluppo delle proprie attività, acquisto o gestione di spazi di vario genere quali terreni, aree verdi, impianti, strutture ricettive e di accoglienza, spazi adibiti alla vendita, magazzini, circoli, propri o di terzi, acquisto di strumenti e tecnologie necessari e idonei a tali attività, nonché istituzione di sedi ed uffici dislocati sul territorio di operatività;
18. Valutazione e approfondimento a fini partecipativi, acquisto e gestione di provvidenze e finanziamenti disposti in forza di direttive, leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, degli Enti Locali, e da Enti Pubblici e privati, sia in proprio che in conto terzi;
19. Operazioni finanziarie, mobiliari e bancarie, ritenute necessarie e utili al conseguimento degli scopi sociali;
20. Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati ed ETS per la gestione di progetti di ricerca/intervento nell'ambito degli scopi dell'associazione e partecipazione a bandi e gare pubbliche, private e/o di Istituti di intermediazione di Credito in ambito comunale, regionale, nazionale e internazionale;



21. messa a disposizione di tesisti e specializzandi dei dati acquisiti e possibilità di partecipazione ai progetti dell'associazione nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di tutela della privacy;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Le attività elencate, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie prevalentemente gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto ma si estende all'intera nazione italiana.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale.

Le altre attività che si propone di svolgere sono quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell'art. 5 comma 1 del

DR S YH XC SB

D.Lgs. 117/2017)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui alla lettera u) 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017)

ART. 6 – (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

[Handwritten signatures]

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° aprile ed il 31 Marzo di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto in formato elettronico e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea

Copia del bilancio consuntivo in elettronico verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti in elettronico ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 7 – (Membri dell'Associazione)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 8 – (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta in elettronico via e-mail da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro elettronico dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa valida un anno (dal mese di iscrizione allo stesso mese dell'anno seguente), per la quale verrà emessa dall'Associazione al momento dell'incasso regolare ricevuta.

Il socio a propria scelta si può qualificare nella domanda scritta o in elettronico come:



Q S 2A MC LB

1. Ordinario, con quota d'ingresso di 20 €,
2. Sostenitore, con quota d'ingresso uguale o maggiore a 50 €,
3. Familiare, (ovvero ciascun convivente di età maggiore di 14 anni di altro Socio, al quale viene collegato nel Libro dei Soci) con quota d'ingresso di 10 €.

La presenza di familiari minori di 14 anni dei Soci, viene registrata durante le attività senza la necessità di versamento della quota associativa.

I Soci Fondatori rientrano fra i Soci Sostenitori.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta o via e-mail; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati on-line che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni sopra i 14 anni, se non registrate come Socio Familiare, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.



SA SC SA MC LB

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali elettronici e di tutta la documentazione elettronica relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta via e-mail e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

ART. 10 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:



Q SP 4/12/20

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

ART. 11 – (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 12 – (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo (detto anche Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le assemblee, le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le

Q 8 231 MC 20

riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede

ART. 13 – (L'Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta anche in elettronico (via e-mail o whatsapp). Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata via e-mail dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.



Q P 21 12 LB

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 14 – (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- valuta la coerenza con le finalità dell'Associazione, la fattibilità e la realizzazione delle attività proposte dai Soci, inserendole nella Programmazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in

Q S M MC SB

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato 4 volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e/o elettronica a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in elettronico.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15 – (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea, ha il compito:

- di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci,
- di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo,
- di presiedere e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 16- (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili in elettronico e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in elettronico in tema di bilancio consuntivo.

ART. 17 – (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- 
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Esercita inoltre il controllo contabile in elettronico nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - Attesta che il bilancio sociale elettronico sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un

Qd A MC Lo

revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 20 – (Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 21- (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (e degli enti aderenti) tenuto a cura dell'organo di amministrazione in elettronico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione in via elettronica;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono in elettronico;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione in elettronico.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti in elettronico e presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'associazione.

ART. 22 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 – (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito



QST M L3

regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 - (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. *Proffella Biron*
Sig. *Sara Biron*
Sig. *Gloria Hunter*
Sig. *Mario Piz Corrado*
Sig. *Lina Bianchi*

